

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2189 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL - **Risoluzione del contratto e decadenza del Direttore Generale della A O S Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.**

PREMESSO

- che con D.G.R.C. n. 1554 del 24 aprile 2003 e successivo D.P.G.R.C. n. 312 del 15 maggio 2003 si è proceduto alla nomina del Direttore Generale della A.O. S.Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno nella persona del dott. Domenico Pirozzi;

- che il Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento Piano Sanitario Regionale, con nota prot. n. 883846 del 10 novembre 2004, muoveva numerosi addebiti al citato Direttore Generale in relazione alla gestione dell'azienda, nonché relativamente alla presunta incompatibilità a ricoprire detto ruolo, chiedendo, contestualmente, di fornire adeguati chiarimenti in merito, all'esito di attività ispettiva autorizzata con decreto dirigenziale n. 381 del 2 agosto 2004;

- che il dott. Pirozzi, con nota prot. 36101/D.G. del 28 dicembre 2004, forniva il predetto riscontro;

- che, come risulta dalla relazione del Direttore del Settore Gestione Ruolo Personale - Servizio Sanitario Regionale - Procedure Concorsuali - Rapporti con le OO.SS. del 21 marzo 2005, i chiarimenti forniti dal dott. Pirozzi non sono in grado di superare le obiezioni mosse con la citata nota prot. n. 883846 del 10 novembre 2004;

CONSIDERATO

- in particolare, che il dott. Pirozzi ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione della Casa di Cura "S. Paolo Belsito" S.p.A. dal 12 dicembre 2001 al 19 maggio 2004;

- che l'art. 3, comma 9, del d. lgs. 502/92 e s.m.i., stabilisce che la carica di direttore generale è incompatibile con l'esistenza di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'azienda presso cui sono esercitate le funzioni;

- che l'art. 3-bis, del predetto d. lgs. 502/92 e s.m.i., stabilisce al comma 8 che il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo e al comma 11 che la carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo;

- che l'art. 18, comma 4, della legge regionale della Campania n. 32/1994, stabilisce che il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno e di diritto privato;

- che, dunque, il dott. Pirozzi, al momento dell'insediamento nella carica di Direttore Generale dell'A.O. S.Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno versava in evidente stato di incompatibilità a ricoprire il predetto incarico;

- che l'anzidetta circostanza determina un vulnus nel rapporto fiduciario con il dott. Pirozzi;

- che quest'ultimo, tra l'altro, in data 16 maggio 2003, dichiarò, sottoscrivendo apposito modello, di non avere rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'A.O. S.Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno;

CONSIDERATO

- che, altresì, con sentenza n. 7120/03, resa dalla V Sezione del Tribunale di Napoli, il 9.10.2003, il dr. Pirozzi è stato condannato per incendio colposo (art.449 cp.) e per delitto colposo; e ciò in quanto il Pirozzi è titolare di una posizione di garanzia derivante direttamente, per legge, dalla sua qualità di Direttore generale... " alla pena di mesi nove di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa;

- che, con sentenza della V Sez. Tribunale di Napoli n.5908/04, del 28.06.2004, depositata il 6.7.04 - il dr. Pirozzi è stato, condannato con sentenza di primo grado resa dal Tribunale Napoli "per false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri," ad un anno e due mesi di reclusione e 500,00 euro di multa, pena sospesa;

- che in proposito, pur ritenendo di non ravvisare in concreto l'esistenza di sentenze penali di condanna rilevanti ai sensi dell'art. 3.comma 11 del D.LGS.502/92 (l'incompatibilità non opera automaticamente allorquando, come nelle fattispecie in esame, il giudice penale abbia concesso la sospensione condizionale della pena) tuttavia appare evidente che la tutela dell'immagine e del prestigio dell'ente e del suo manager, in un rapporto

di immedesimazione organica, si rileva fortemente compromesso; e ciò se si considera non solo la pluralità degli interventi del giudice penale - sebbene in ordine a fattispecie diverse - ma soprattutto la natura dei fatti contestati dal Tribunale di Napoli con la sentenza del 2003, riferendosi, questi ultimi a gravi negligenze realizzate proprio nell'esercizio delle funzioni di direttore generale ancorché di altro presidio ospedaliero.

TENUTO CONTO

- che, inoltre, la gestione dell'Azienda Ospedaliera in questione è stata caratterizzata da numerose anomalie;

- che, infatti, come risulta dalla citata relazione del Direttore del Settore Gestione Ruolo Personale - Servizio Sanitario Regionale - Procedure Concorsuali - Rapporti con le OO.SS. del 21 marzo 2005, durante il mandato fino a oggi svolto dal dott. Pirozzi:

sono stati effettuati passaggi di personale da tempo determinato a tempo indeterminato in violazione della disciplina di settore;

è stato affidato un incarico di supporto RUP a soggetto esterno all'amministrazione disattendendo le norme di cui agli artt. 7 e 8 del d.P.R. 554/99 e del d. lgs. 157/95;

sono state corrisposte retribuzioni non previste dai CC.CC.NN.LL. sia al personale dell'Area del Comparto che dell'Area Dirigenziale;

è stata istituita la figura del Direttore del Servizio coordinamento attività di cucina e dispensa in violazione del C.C.N.L. integrativo 98/2001;

è stata indetta una anomala procedura di gara per l'affidamento della gestione quinquennale del servizio di ristorazione per i degenti con lavori di trasformazione, ammodernamento e messa a norma della cucina centrale;

alcuni prestatori di lavoro sono stati adibiti a mansioni diverse da quelle per le quali sono stati assunti al di fuori dell'ambito del proprio profilo professionale di appartenenza;

la nomina dei direttori amministrativo (dott.ssa L. Catena) e sanitario (dott. P. Grimaldi) è avvenuta in violazione di quanto stabilito dall'art. 3 del d. lgs. 502/92;

è stata indetta una procedura selettiva per l'affidamento della direzione di struttura complessa ben prima che l'incarico precedente venisse a scadenza, con ciò operando, di fatto, una illegittima revoca di detto incarico;

sono stati attribuiti incarichi per ricoprire posti che, sebbene previsti in pianta organica, non erano mai stati istituiti e, dunque, non erano esistenti;

non sono state rispettate le procedure di cui al d.P.R. 220/2001 in tema di decadenza dei vincitori di procedure concorsuali;

CONSIDERATO

- che l'art. 18, comma 3, della citata legge regionale della Campania n. 32/94, stabilisce che l'accertamento, anche successivo, delle condizioni di incompatibilità comporta, comunque, la decadenza dall'incarico e la risoluzione del rapporto di cui al comma successivo;

- che, inoltre, il predetto art. 18 della L.R.C. 32/94, stabilisce, al comma 7, che il direttore generale decade dall'incarico in caso di gravi violazioni di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e per altri gravi motivi;

- che anche l'art. 3-bis, comma 7, del d. lgs. 502/92, prevede che quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione;

RITENUTO

- che i fatti ascritti dal Giudice penale al dr. Pirozzi incidono e sono ostativi alla prosecuzione dell'incarico incidendo sulla stessa idoneità all'espletamento delle funzioni attribuite, in quanto aventi una intrinseca connotazione fiduciaria (TAR Campania Napoli, sez. V, 13 giugno 2002, n. 3448; TAR Molise, 19 dicembre 2002, n. 1073, Consiglio di Stato, sez. IV, 3 luglio 2000, n. 3649);

- che, quindi, la sussistenza di “gravi motivi” giustifica la risoluzione del contratto proprio per il venir meno del rapporto fiduciario posto a fondamento della nomina;

- che come rilevato nella sentenza n.5908 del 28.06.04, la nomina a direttore generale quale atto di alta amministrazione è incarico di natura fiduciaria, per cui la domanda deve portare a conoscenza della P.A. non solo gli elementi positivi e qualità del candidato, ma anche tutti quegli elementi che incidono sulla sua valutazione;

RILEVATO

- quindi, che la accertata situazione di incompatibilità in cui è incorso il dott. Pirozzi per gran parte del suo mandato, da un lato, e le gravi disfunzioni nella gestione dell’azienda - concretatesi in violazioni di leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione - rendono necessaria, ricorrendo peraltro, “gravi motivi,” la risoluzione del contratto in essere con l’attuale Direttore Generale dell’A.O. S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno e dichiarare la decadenza;

- che l’indicata soluzione è imprescindibile, in doverosa attuazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della p.a. di cui all’art. 97 della Cost., al fine di garantire la regolare attività della predetta Azienda Ospedaliera;

- che, attesa la gravità dei descritti addebiti e sussistendo, inoltre, ragioni di particolare urgenza, vista la necessità di ripristinare con immediatezza il regolare funzionamento dell’azienda, si può prescindere dal parere di cui all’art. 3-bis, comma 7, d. lgs. 502/92;

PRESO ATTO

che con nota prot. n.2003.0788003 del 17.12.2003 è stato dato avviso ex lege 241/90 dell’avvio del procedimento di verifica della presunta incompatibilità, ai sensi della vigente normativa - D.lgs.502/92 e succ.mod. e int. e L.R.32/94 - con la carica di Direttore Generale dell’A.O. S. Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno.

ACQUISITO il parere dell’Avvocatura Regionale intervenuto sulla questione, tra l’altro, con note prot. n. 2004.0562692 del 9.7.2004, prot.n. 2004.0618140 del 28.7.2004, prot.n. 2005.1025186 del 13.12.2005.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Settore

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

- di RISOLVERE il contratto stipulato con il dott. Domenico Pirozzi recante l’affidamento dell’incarico a quest’ultimo di Direttore Generale dell’A.O. S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno;

- di dichiarare la DECADENZA, con effetto immediato, del dott. Domenico Pirozzi dalla carica di Direttore Generale dell’A.O. S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale ad adottare decreto presidenziale con cui vengono formalizzate la risoluzione del contratto con dott. Domenico Pirozzi e la decadenza di quest’ultimo dalla carica di Direttore Generale dell’A.O. S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno;

- di inviare la presente deliberazione all’A.G.C. Piano Sanitario Regionale, all’A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della Campania per quanto di rispettiva competenza e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino